

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 2 marzo 2023 n. 6336

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella - Consigliere

Dott. CASO Francesco G. L. - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23708/2019 R.G. proposto da:

██████████ elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ██████████, presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2490/2019 depositata il 10/06/2019, R.G.N. 3763/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 2490/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 21042/2018, definitivamente pronunciando nei limiti del devoluto, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra ██████████ S.p.A. e ██████████ con effetto dalla data del licenziamento (2/9/2014), ha condannato la società a corrispondere alla lavoratrice un'indennità risarcitoria pari a Euro 16.300,48 (corrispondenti a 8 mensilità di retribuzione globale di fatto), oltre accessori, ha rigettato ogni altra domanda della lavoratrice ricorrente in riassunzione;

2. la Corte distrettuale, in particolare, per quanto ancora in questa sede rileva, in osservanza della statuizione dell'ordinanza rescindente, ha dichiarato inefficace il recesso per violazione del requisito della motivazione di cui al L. n. 604 del 1966 articolo 2, comma 2,; ha applicato la tutela di cui al comma 6 dell'articolo 18 della L. n. 300 del 1970, escludendo l'applicabilità della tutela reintegratoria; ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, ha ritenuto di gravità medio-bassa la violazione commessa dalla società datore di lavoro (posto che la comunicazione del licenziamento, per superamento del periodo di comporto, riportava l'indicazione del termine finale e del numero minimo complessivo - oltre 365 - dei giorni di assenza) e determinato nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto l'indennità risarcitoria riconosciuta alla lavoratrice.

3. avverso tale sentenza ██████████ propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso ██████████;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 32 Cost., 1418 e 2110 c.c., 18, comma 7, L. n. 300 del 1970, 384 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, pur avendo riscontrato l'invalidità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ritenuto di applicare sulla base del decisum della Corte di Cassazione la tutela meramente indennitaria prevista per le violazioni formali; sostiene che la speciale previsione del comma 7 dell'articolo 18 cit., che prevede la reintegra nel posto di lavoro in caso di licenziamento intimato in violazione dell'articolo 2110, comma 2, c.c., non distingue tra vizi formali e sostanziali ed è speciale rispetto alla norma di cui al comma precedente;

2. con il secondo motivo, subordinato, si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, comma 6, della L. n. 300 del 1970, nella parte in cui la Corte di appello ha limitato a 8 mensilità l'indennizzo, misura ritenuta irragionevolmente modesta alla luce dei caratteri di effettività e adeguatezza, radicati nell'articolo 23 della Carta Sociale Europea, e prospetta questione di legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3, 4, 10, 24. 32, 35, 117 Cost.;

3. il primo motivo non è fondato;

4. l'ordinanza rescindente ha espresso il principio secondo cui, in tema di licenziamento per superamento del comportamento, non assimilabile a quello disciplinare, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive; tuttavia, anche sulla base del novellato articolo 2 della L. n. 604 del 1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comportamento in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato; la sentenza di merito è stata perciò cassata perché ritenuta priva di sufficiente specificazione la mera indicazione del termine finale di maturazione del comportamento;

5. è stata, dunque, accertata una violazione del requisito di motivazione del licenziamento, che ne determina l'inefficacia della L. n. 604 del 1966 ex articolo 2, comma 2,; la sentenza impugnata si è pienamente conformata a quanto stabilito dalla pronuncia rescindente, sanzionando, secondo la legge (articolo 18, comma 6, cit.) la violazione del dovere di comunicazione accertata a monte e non riscontrando, invece, a valle, la violazione dell'articolo 2110 c.c., per essere stato in concreto il periodo di comportamento accertato come superato nel corso del rapporto di lavoro tra le parti;

6. il secondo motivo non è ammissibile, perché collegato ad una valutazione di fatto esterna al perimetro del giudizio di legittimità, motivata razionalmente con riguardo ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge;

7. la prospettazione di legittimità costituzionale non è accoglibile; la Corte costituzionale ha infatti evidenziato (cfr. sentenza n. 194/2018), in materia di tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, la discrezionalità del legislatore in materia, sottolineando che già la sentenza n. 194 del 1970, dopo avere affermato che i principi cui si ispira l'articolo 4 della Costituzione "esprimono l'esigenza di un contenimento della libertà del recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro, e quindi dell'ampliamento della tutela del lavoratore, quanto alla conservazione del posto di lavoro", preciso che "(l)'attuazione di questi principi resta tuttavia affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, quanto alla scelta dei tempi e dei modi, in rapporto ovviamente alla situazione economica generale"; ed ha espressamente negato che il bilanciamento dei valori sottesi agli articoli 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, imponga un determinato regime di tutela (sentenza n. 46 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto), nel senso che il legislatore ben può, nell'esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario (sentenza n. 303 del 2011), purché un tale meccanismo si articoli nel rispetto del principio di ragionevolezza;

8. né a diverse conclusioni è possibile allo stato pervenire sulla base della pronuncia, indicata da parte ricorrente, del Comitato Europeo per i diritti sociali (ECSR), pronuncia che effettivamente valuta in termini problematici in relazione all'articolo 24 della Carta Sociale Europea la questione del tetto al risarcimento del danno da licenziamento, ma che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale ora riferita, della natura non strettamente giurisdizionale delle decisioni dell'ECSR, del fatto che si tratta di pronuncia collegata ad un sistema (finlandese) diverso ed ivi

analizzato in via sistematica e non limitata ad un singolo aspetto, non risulta utile per pervenire ad una valutazione di contrasto con la legge nazionale vigente della decisione impugnata in questa sede;

9. il ricorso deve pertanto essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e raddoppio del contributo ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.